

## **A.G. 389**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006**

### **AUDIZIONE ANIA**

### **CAMERA DEI DEPUTATI**

**Commissioni riunite  
II (Giustizia) e  
VI (Finanze)**

Roma, 27 marzo 2017

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'ANIA (*Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*) desidera innanzitutto esprimere il proprio ringraziamento per l'invito, da parte di queste Commissioni, a formulare osservazioni sull'Atto del Governo n. 389 riguardante il decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento, infatti, costituisce indubbiamente un passaggio molto importante nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata, attività volte a favorire lo sviluppo di un mercato finanziario sempre più efficiente e trasparente.

Il nuovo decreto andrà a riformare l'intero decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a modificare in modo rilevante anche il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, relativo al contrasto del terrorismo nonché dei Paesi che mettono in pericolo la pace e la sicurezza. Si tratta pertanto di un intervento normativo sia qualitativamente sia quantitativamente assai rilevante, poiché spazia su tutti gli istituti che caratterizzano la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e impatta notevolmente sull'organizzazione e sulle procedure dei soggetti destinatari, tra i quali anche le imprese nostre associate esercenti le assicurazioni sulla vita.

Entrando nel merito delle questioni, riteniamo opportuno soffermare la nostra attenzione, innanzitutto, su alcune disposizioni che valutiamo come prioritarie per la concreta operatività delle imprese assicuratrici e per l'applicazione efficace e proporzionata della nuova disciplina, e sulla cui formulazione ci permettiamo di esprimere forti perplessità e preoccupazioni. Si tratta, più in particolare, delle

disposizioni concernenti: 1) i titolari effettivi; 2) l'adeguata verifica semplificata della clientela, con particolare riferimento alle polizze collettive e ai contratti assicurativi "di puro rischio"; 3) l'apparato sanzionatorio, con particolare riguardo alla segnalazione delle operazioni sospette (SOS); 4) l'entrata in vigore della nuova normativa.

Vi sono poi da considerare ulteriori problematiche, di minore spessore ma comunque significative, in relazione alle quali facciamo rinvio alla seconda parte della nostra audizione.

## **PARTE PRIMA - PROPOSTE PRIORITARIE**

### **1. TITOLARI EFFETTIVI**

L'art. 1, comma 2, lett. pp), del decreto legislativo n. 231/2007, secondo la nuova formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo in esame, definisce il "titolare effettivo" come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Riteniamo che la definizione in questione, sebbene costituisca una trasposizione letterale di quanto previsto dalla quarta direttiva, ponga rilevanti questioni interpretative almeno con riferimento alla materia assicurativa.

Nei contratti di assicurazione sulla vita possiamo avere tre distinte figure: il contraente (cliente, per la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo), che stipula il contratto, ne paga i premi e ordinariamente esercita i diritti derivanti dal contratto

stesso (tra cui quello di designare il beneficiario); l'assicurato, che è la persona dal cui decesso – o sopravvivenza a una certa data – dipende la prestazione dell'impresa assicuratrice; il beneficiario, che riceve la prestazione oggetto del contratto in caso di decesso dell'assicurato o di sua sopravvivenza a una certa data.

Qualora applicassimo per così dire “meccanicamente” la definizione di cui sopra, l'assicurato potrebbe essere considerato formalmente quale “titolare effettivo”, in quanto persona fisica, diversa dal contraente-cliente, nell'interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato. Tuttavia, la posizione formale dell'assicurato nel contratto di assicurazione sulla vita non conferisce di per sé un ruolo di rilievo sostanziale, salvo ovviamente che l'assicurato sia anche contraente dello stesso contratto e/o beneficiario della prestazione (ma in questi casi egli sarebbe identificato, registrato e monitorato appunto come contraente o, al momento della liquidazione della prestazione, come beneficiario, e non certo come assicurato).

Quanto appena detto vale sia per i contratti di assicurazione sulla vita in forma individuale, sia per quelli in forma collettiva. Questi ultimi sono contratti di assicurazione sulla vita – in genere stipulate in applicazione di contratti o accordi collettivi nazionali o aziendali o di un regolamento aziendale – in cui, a fronte di un unico contraente-cliente, sussiste una pluralità di assicurati (ad esempio, un'azienda che stipula un contratto di assicurazione sulla vita per conto dei suoi dipendenti e ne paga i premi, con beneficiario lo stesso datore di lavoro o gli eredi dei dipendenti).

In base a quanto sopra esposto, appare ben difficile riconoscere la pertinenza e l'utilità

dell'identificazione e registrazione dell'assicurato come “titolare effettivo” a fini antiriciclaggio e antiterrorismo, senza contare che detta qualificazione implicherebbe difficoltà operative e gestionali assai notevoli – soprattutto nel caso delle polizze in forma collettiva, in cui gli assicurati possono essere migliaia di persone, che oltretutto sono soggette a continue variazioni – giacché sarebbe necessario identificare con certezza ogni singolo assicurato, verificarne l'identità e registrarne i dati negli archivi aziendali.

A sostegno di quanto rappresentato soccorrono, a nostro avviso, anche l'applicazione del principio di proporzionalità e del principio dell'approccio basato sul rischio, entrambi espressamente sanciti dalla normativa antiriciclaggio nazionale (nuovi artt. 2, comma 2, e 14-16 del decreto legislativo n. 231/2007) e dalla stessa normativa internazionale (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale-GAFI, International Association of Insurance Supervisors-IAIS): in assenza di una opportuna modifica, si determinerebbe un vero e proprio disallineamento con le normative degli altri Paesi europei con conseguente svantaggio, anche competitivo, per le imprese assicuratrici italiane (sotto forma di maggiori costi, economici e non, per l'attuazione e gestione della specifica normativa).

E' per questo che proponiamo di specificare che i titolari effettivi debbano beneficiare di *un interesse economico diretto al rapporto oppure avere il diritto di attribuire tale interesse economico a soggetti terzi* (e ciò a maggior ragione per le polizze collettive).

→ Pertanto proponiamo di inserire la seguente specificazione alla fine della lett. pp del comma 2 dell'art. 1) del decreto legislativo n. 231/2007: *“Ai fini della presente definizione sussiste un interesse se la persona diversa dal cliente ritrae un interesse economico diretto dal rapporto oppure ha il diritto di attribuire tale interesse economico a soggetti terzi;”*.

## 2. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007, secondo la nuova formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilisce che, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dalla normativa. A differenza di quanto avviene con la normativa vigente, ove è previsto un vero e proprio regime di esenzione (v. pag. 3 della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame), sono quindi in ogni caso garantiti tutti i presidi necessari al rispetto delle finalità della specifica normativa.

Ai fini dell'applicazione delle suddette misure semplificate, i soggetti obbligati devono tener conto di alcuni indici di basso rischio, puntualmente elencati nel nuovo art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007. Al riguardo, riteniamo che tali indici dovrebbero essere opportunamente integrati, inserendo nell'art. 23 due altre fattispecie.

**2.1** La prima integrazione suggerita riguarda i contratti di assicurazione sulla vita in

forma collettiva, a cui si è fatto cenno in precedenza a proposito dei titolari effettivi. L'integrazione in parola consentirebbe di tenere adeguatamente conto delle particolari caratteristiche dei suddetti contratti collettivi (ad esempio, polizze aziendali per i dipendenti) per i quali il premio (annuale o unico) versato dal contraente (ad esempio, l'azienda) in realtà non è altro che un importo complessivo derivante dalla sommatoria delle quote di premio riferite o riferibili a ciascun assicurato (ad esempio, i dipendenti della stessa azienda).

Si tratta peraltro di polizze in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dato il contesto tipicamente giuslavoristico – queste polizze sono in genere previste da contratti o accordi collettivi di lavoro o da regolamenti aziendali – risulta davvero basso e che pertanto dovrebbero essere considerate a priori come prodotti a basso rischio.

→ Si propone pertanto di sostituire il n. 1 della lett. b) del comma 2 del nuovo art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007 con il seguente: ***“1. contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro. Per i contratti stipulati in forma collettiva, i suddetti importi vanno applicati alla quota del premio annuale, ovvero del premio unico, riferita o riferibile a ciascun assicurato;”***

**2.2** La seconda integrazione concerne i contratti di assicurazione sulla vita “di puro rischio”, vale a dire quelli in cui la prestazione non è legata a una precisa scadenza

contrattuale, ma esclusivamente al verificarsi di eventi futuri e incerti attinenti alla vita umana (morte, malattie gravi, non autosufficienza).

Si tratta, anche in questo caso, di tipologie contrattuali che ben difficilmente si prestano a essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, giacché l'eventuale prestazione dell'impresa assicuratrice è del tutto aleatoria (ad esempio, l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale agli eredi in caso di decesso dell'assicurato entro dieci anni), esattamente alla stessa stregua di quanto accade per le assicurazioni contro i danni, che proprio per tale motivo sono giustamente escluse dall'ambito di applicazione della specifica normativa.

**→ Si propone pertanto di inserire un nuovo punto 2 nella lett. b) del comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 231/2007 (con conseguente rinumerazione dei punti sottostanti), con la seguente formulazione: *“contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, che garantiscano in via esclusiva il rischio morte, il rischio di malattie gravi o il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità;”*.**

### 3. APPARATO SANZIONATORIO – TARDIVITÀ DELLE SEGNALAZIONI

**3.1** La fattispecie della segnalazione tardiva non è mai stata contemplata dalla normativa antiriciclaggio (e antiterrorismo), dal 1991 a oggi, e non è prevista neppure dalla normativa comunitaria. La scelta di non sanzionare le segnalazioni tardive, a nostro avviso, era ed è tuttora opportuna, poiché risulta estremamente difficoltoso e potenzialmente arbitrario stabilire con la necessaria certezza a quale momento di

partenza si debba ancorare il presunto ritardo nella segnalazione di un'operazione sospetta. Si sottolinea, al riguardo, che:

- i soggetti obbligati devono effettuare la segnalazione di operazione sospetta *“quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*, e il sospetto è desunto *“dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”* (v. art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007);

- tale valutazione, già di per sé difficoltosa, lo diventa ancor più soprattutto in sistemi complessi come quelli tipici del settore assicurativo, che prevedono il necessario coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale (art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007: *“Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato”*), l'utilizzo di strumenti informatici e telematici e di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e delle informazioni conservati negli archivi aziendali (v. art. 36, comma 1)

nonché di una struttura distributiva notoriamente molto articolata (agenti, broker, banche, sim, sportelli postali, ecc.).

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta può sorgere, tenuto conto della complessiva conoscenza del cliente, dal collegamento di più operazioni, ciascuna delle quali – da sola – apparentemente neutra. Può essere perciò molto difficoltoso, se non impossibile – particolarmente in realtà aziendali o di gruppo di grande dimensione - determinare da quale operazione decorra esattamente il termine per stabilire se una segnalazione possa essere considerata tardiva.

E' pertanto ragionevole presumere che, di fronte al rischio del rilievo di una segnalazione tardiva di operazione sospetta, i soggetti obbligati (ivi comprese le imprese assicuratrici) si potrebbero attenere a un criterio di massima prudenza, tendendo così a segnalare anche le operazioni che, di per sé, non dovrebbero essere considerate come sospette, con conseguente aumento non sempre giustificato delle segnalazioni a danno del corretto funzionamento dell'intero sistema.

Senza contare che, qualora questa tipologia di sanzione venisse confermata, si potrebbe determinare un disallineamento normativo rispetto agli altri Paesi europei, con conseguenti svantaggi anche competitivi a sfavore del mercato italiano.

Ecco perché riteniamo fondamentale mantenere la sanzione per l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta, eliminando però contestualmente la nuova e incongrua previsione di una sanzione (peraltro di identico ammontare) per il caso

della segnalazione tardiva.

→ Si propone pertanto di eliminare la fattispecie della tardiva segnalazione di operazione sospetta, togliendo al comma 1 del nuovo art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007 le parole “*ovvero la effettuano tardivamente*” e, al comma 2 dello stesso articolo, le parole “*o tardiva*”. Conseguentemente, dovrebbero essere eliminati gli ultimi due periodi del comma 2 del nuovo art. 35 dello stesso decreto (*“La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza di elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle Autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a). In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta”*).

**3.2** Sempre con riferimento al nuovo art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007, e segnatamente al comma 2 dello stesso articolo, non riteniamo corretto e proporzionato sanzionare con la stessa sanzione prevista per i soggetti obbligati anche il personale dei soggetti obbligati medesimi, anche qualora il dipendente o il collaboratore siano responsabili in via concorrente con il soggetto obbligato presso cui operano.

Più in particolare: 1) la comminazione della stessa sanzione risulta contrastante con la legge delega (legge 12 agosto 2016, n. 170-legge di delegazione europea 2015), secondo cui occorre “graduare l’entità e la tipologia delle sanzioni amministrative

tenuto conto della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto a cui è ascrivibile la violazione”: penalizzare il singolo dipendente o collaboratore con una sanzione pari a quella dell’azienda datrice di lavoro (sanzione che, per importi rilevanti dell’operazione, potrebbe diventare davvero insostenibile) appare davvero ingiusto; 2) il dipendente o il collaboratore dovrebbe essere sanzionato soltanto qualora sia effettivamente l’unico soggetto imputabile per la violazione, altrimenti la sanzione dovrebbe restare a carico della sola azienda datrice di lavoro.

Facciamo presente che, in ogni caso, per le ragioni dette sub 3.1, dovrebbe essere sanzionata esclusivamente l’omessa, e non la tardiva, segnalazione di operazione sospetta.

**→ Con riguardo al nuovo art. 58 del decreto legislativo n. 231/2007, e segnatamente al comma 2 dello stesso, si propone pertanto di adottare – anche in coerenza con quanto esposto al precedente punto 3.1 – la seguente formulazione: “*Al personale dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia ascrivibile, in via esclusiva, l’omessa segnalazione di operazione sospetta si applica una sanzione proporzionata alla retribuzione annua lorda.*”.**

**3.3** Il nuovo art. 62 del decreto legislativo n. 231/2007 contiene le disposizioni sanzionatorie specifiche per i soggetti vigilati da un’Autorità di controllo, quali le imprese assicuratrici.

Sembra di poter ritenere, al riguardo, che la citata legge delega n. 170 del 2016 – nel

prevedere i limiti delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazione sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni – abbia inteso fissare limiti modulabili a seconda delle fattispecie sanzionate. Questa considerazione ci induce a rilevare che, nel comma 1 del nuovo art. 62, la forbice tra la sanzione minima di 30.000 euro e quella massima di 5.000.000 di euro sia troppo ampia; la sanzione massima, inoltre, appare eccessivamente gravosa, per quanto le fattispecie sanzionate siano effettivamente di notevole importanza, giacché esse sono connesse ai principali adempimenti contemplati dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ci permettiamo poi di evidenziare che, in caso di illecito, l'applicazione della sanzione alternativa (*“dieci per cento del fatturato complessivo annuo”*) sarebbe praticamente certa per quasi tutte le imprese assicuratrici, giacché il 10 % del fatturato complessivo annuo è quasi sempre superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato (raccolta premi), ovviamente, è sempre disponibile e determinabile.

Osserviamo infine, più in generale, che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi sarebbero eccessivamente penalizzati rispetto a tutte le altre categorie di soggetti obbligati, pur essendo sottoposti alle stesse regole di condotta (v. Titolo II, Capi I, II e III, e artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 231/2007).

**Al fine di riequilibrare l'importo delle sanzioni previste proponiamo pertanto la riformulazione del comma 1 del nuovo art. 62 del decreto legislativo n. 231/2007,**

**con una forbice sanzionatoria maggiormente proporzionata e con la previsione della sanzione più grave soltanto per il caso delle violazioni reiterate nel corso del tempo.**

→ Proponiamo pertanto di riformulare il comma 1 del nuovo art. 62 del decreto legislativo n. 231/2007 come segue: *“1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili delle violazioni gravi, sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 231/2007, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto, delle disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza di settore nonché dell’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 1.000.000 di euro. Qualora le medesime violazioni siano reiterate, la sanzione massima potrà essere elevata fino a 3.000.000 ovvero, se il dieci per cento del fatturato complessivo annuo è pari o superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione massima potrà essere elevata fino a 5.000.000 di euro.”*

Gli stessi ragionamenti possono valere, a nostro avviso, anche con riferimento al comma 2 dello stesso art. 62. Anche in questo caso, sempre al fine di riequilibrare l’importo delle sanzioni previste, si propone una formulazione alternativa, **con una forbice sanzionatoria maggiormente proporzionata e con un opportuno temperamento della sanzione più grave, tenuto conto che nel caso di specie a essere sanzionate non sono le società, ma le persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.**

*“Fermo quanto previsto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro ai soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione e all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 500.000 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, con il limite massimo di 5.000.000 di euro, purché tale ammontare sia determinato o determinabile”.*

#### 4. ENTRATA IN VIGORE

Il comma 1 dell’art. 9 dello schema di decreto legislativo stabilisce che le disposizioni già emanate dalle Autorità di vigilanza di settore continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018, mentre il comma 2 prevede che le stesse Autorità di vigilanza adottino le disposizioni attuative del solo art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007 entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio/antiterrorismo (vale a dire, presumibilmente, in data successiva al 31 marzo 2018).

Ai fini di un corretto adeguamento del settore assicurativo e, più in generale, di tutti i settori coinvolti dalla specifica normativa, riteniamo necessario fissare un periodo

di almeno sei mesi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione che saranno emanate dalle Autorità di vigilanza. Appare evidente, infatti, che le imprese non possono progettare cambiamenti organizzativi e procedurali e investire risorse in tali cambiamenti fintantoché non siano certe o ragionevolmente sicure delle scelte che saranno assunte dalle Autorità competenti in materia.

→ **Chiediamo pertanto di unificare le due previsioni, adottando la seguente formulazione:** *“Le Autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative di loro competenza. Le disposizioni già emanate dalle Autorità di vigilanza ai sensi delle norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni attuative. In ogni caso, nell'emanazione delle disposizioni attuative le Autorità di vigilanza di settore dovranno fissare un periodo di adeguamento non inferiore a 6 mesi.”*

## **PARTE SECONDA - ULTERIORI PROBLEMATICHE**

Come anticipato nella premessa, passiamo ora ad esaminare una serie di fattispecie di minore importanza ma comunque rilevanti, sulla cui disciplina pure ci permettiamo di esprimere perplessità e preoccupazione.

1) In base all'art. 1, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 231/2007, il beneficiario della prestazione assicurativa non è soltanto *“la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica che ..... ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione”*, ma anche *“l'eventuale*

*persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato.* Siamo dell'avviso che, per una maggiore chiarezza anche a livello operativo, tale ultima figura dovrebbe essere tenuta distinta da quella del vero e proprio beneficiario e considerata, in via autonoma, come *“percipiente”*.

**Si chiede pertanto di inserire nello schema di decreto legislativo, subito dopo la definizione di *“beneficiario della prestazione assicurativa”*, la seguente definizione: *“percipiente: “l’eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato”*.**

2) Art. 3, comma 2, lett. u), decreto legislativo n. 231/2007: anche le imprese assicuratrici comunitarie operanti in Italia in regime di LPS, a differenza di quanto avvenuto sinora, sono considerate *“soggetti obbligati”*: ciò non sembra conforme alla direttiva, che non contempla questa categoria di imprese, e appare di assai complessa attuazione, in quanto le imprese in LPS non sono dotate, per definizione, di una struttura permanente in Italia (v. art. 23, comma 1-bis, del Codice delle assicurazioni private-CAP).

**Si chiede pertanto l’eliminazione delle parole *“e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro”*.**

3) L’art. 17, comma 4, prevede che i soggetti obbligati adempiano alle disposizioni sull’adeguata verifica sia nei confronti dei nuovi clienti, sia nei confronti dei clienti già acquisiti. Al riguardo, riteniamo ragionevole un opportuno temperamento, tenuto

conto della dimensione e della complessità dell'attività svolta dalle imprese assicuratrici: **si chiede pertanto di inserire nel testo l'inciso “al primo contatto utile”** (presente nella normativa vigente: v. art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), **facendo altresì riferimento all'aumentato livello di rischio associato al cliente. La formulazione potrebbe essere la seguente: “I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché, al primo contatto utile, dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione dell'aumentato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente”.**

4) All'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, non appare chiaro se le previsioni riguardino fattori da prendere in considerazione ai fini della determinazione del livello di rischio del cliente oppure se riguardino casi tassativi di applicazione dell'adeguata verifica rafforzata sul cliente medesimo.

**Si chiede pertanto di modificare l'esordio del comma 2 dell'art. 24 nel modo seguente: “Ai fini della determinazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto almeno dei seguenti fattori: [..].”.**

5) In relazione all'art. 25, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 231/2007 si chiede di chiarire se e con quali modalità, in caso di mancata autorizzazione da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione in ambito aziendale (o di loro delegati), il contratto di assicurazione debba essere risolto,

**avuto riguardo alla disciplina civilistica propria di tale contratto. La medesima richiesta vale anche in relazione a quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 231/2007, il quale riguarda l'obbligo di astensione in caso di impossibilità oggettiva di adeguata verifica della clientela o di rapporti con società fiduciarie, trust o società anonime aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. In caso di conferma dell'obbligo di risoluzione anticipata del contratto di assicurazione, si chiede anche che venga precisato come debbano essere trattati i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza del cliente.**

Sempre con riferimento all'art. 25, al comma 5 non appare chiaro il significato della "informativa all'alta dirigenza": in particolare, che cosa dovrebbe fare l'alta dirigenza una volta ricevuta l'informazione che il beneficiario è una persona politicamente esposta (PEP)?

**Si chiede pertanto di chiarire la portata e gli effetti della previsione nonché di definire "l'alta dirigenza".**

6) L'art. 27 del decreto legislativo n. 231/2007 disciplina le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (ad esempio, una banca che distribuisce prodotti assicurativi per conto di una o più imprese assicuratrici).

**Al riguardo, si chiede di sostituire – al comma 3 dello stesso articolo 27 – le parole "mettono a disposizione" con le parole "trasmettono tempestivamente", al fine di consentire ai soggetti obbligati - nel nostro caso, le imprese assicuratrici - di acquisire senza ritardo tutti i dati e le informazioni necessari per l'adempimento degli**

obblighi di adeguata verifica. Ed infatti, il concetto di “messa a disposizione” appare troppo vago e di incerto contenuto, e non è indicata espressamente alcuna tempistica da rispettare.

7) L’art. 32 del decreto legislativo n. 231/2007 disciplina le modalità di acquisizione e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. In particolare, nella lett. b) del comma 2 dell’art. 32 si afferma che *“E’ considerata tempestiva l’acquisizione conclusa entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo ..., dall’esecuzione dell’operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo”*.

Al riguardo si segnala che, sin dal 1991, per le imprese assicuratrici il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui esse hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e dei broker nonché da parte degli altri soggetti terzi che operano per loro conto, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni (v. art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007). La ragione era ed è legata alla particolare configurazione del sistema distributivo delle imprese assicuratrici, che, come già accennato, è notoriamente molto articolato.

**Si chiede pertanto di ripristinare tale previsione, aggiungendo il seguente periodo alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32: *“Per le imprese assicuratrici il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui esse hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e dei broker nonché da parte degli altri soggetti terzi che operano per loro conto, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni;”*.**

8) L’art. 36 del decreto legislativo n. 231/2007 disciplina le modalità di segnalazione

delle operazioni sospette.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che i broker, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento, inviino la segnalazione direttamente ed esclusivamente all'Unità di Informazione Finanziaria-UIF.

Al riguardo, **si chiede di aggiungere alla fine del comma 4 le seguenti parole: “e, per conoscenza, anche all’impresa che ha emesso il contratto venduto dal broker segnalante”**, in modo da consentire all’impresa stessa di effettuare le opportune verifiche (naturalmente sempre nel rispetto delle prescrizioni sulla tutela della riservatezza).

9) L’art. 42 del decreto legislativo n. 231/2007, come accennato in precedenza, **riguarda l’obbligo di astensione in caso di impossibilità oggettiva di adeguata verifica della clientela o di rapporti con società fiduciarie, trust o società anonime aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.** Al riguardo, non essendo più prevista la restituzione al cliente dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di sua spettanza, si ritiene che il soggetto obbligato sia legittimato a trattenere quanto sopra in attesa che venga perfezionata l’adeguata verifica del cliente medesimo.

**Si chiede pertanto di inserire, dopo il primo periodo del comma 1 dell’art. 42, la seguente frase: “I fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza del cliente possono essere trattenuti dal soggetto obbligato, senza maturazione di interessi, fino al perfezionamento dell’adeguata verifica.”.**

**Si chiede, inoltre, di inserire nella disposizione in commento un ulteriore comma,** che recuperi quanto previsto dal comma 3 dell’art. 23 del decreto legislativo n.

231/2007, il quale consente di dar corso al rapporto o all'operazione nei casi in cui l'astensione non sia possibile, fermo l'obbligo di segnalare l'operazione come sospetta. **La formulazione sarebbe la seguente: “Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35”.**

10) Riteniamo opportuno che venga consentito il congelamento di fondi e risorse economiche anche per le liste di terroristi diverse da quelle espressamente indicate nel decreto legislativo n. 109/2007, in modo da non rischiare di incorrere nell'applicazione di sanzioni (di qualunque genere) da parte di altri Stati.

**Si propone pertanto di apportare le seguenti modificazioni:**

*- art. 1, comma 2, lett. oo), del decreto legislativo n. 231/2007: «soggetti designati»: “le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;”;*

*- art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 109/2007, come sostituito dall'art. 6 dello schema di decreto legislativo in esame: «soggetti designati»: “le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;”.*

\*\*\*

Signori Presidenti ed Onorevoli Deputati, ringraziandovi per l'attenzione prestata, ci auguriamo che queste nostre valutazioni possano essere utili ai lavori delle Commissioni e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o precisazione si rendessero necessari.

Roma, 27 marzo 2017